



COMUNE DI ARGELATO

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 19 del 14/04/2015

OGGETTO:

ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. MODIFICA ED APPROVAZIONE.

presso la Sala Consiliare del Municipio alle ore 19:30 del seguente giorno mese ed anno:

14 aprile 2015

In seguito a convocazione del Sindaco ai sensi degli artt. 50 del D.Lgs. 267/2000 e 24 dello Statuto Comunale, notificata a ciascun consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è oggi adunato il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

MUZIC CLAUDIA	P	BENFENATI ELISABETTA	A
BINI BARBARA	P	TOLOMELLI CLAUDIO	P
FORESI DYLAN	P	IATTONI PAOLO	P
CARPANI LUISA	P		
MEOGROSSI MATTEO	P		
D'AVINO MADDALENA	P		
TESCARO LORENZO	P		
QUARANTA GIUSEPPE	A		
CEVOLANI WILLIAM	P		
TOLOMELLI ANDREA	P		

Assume la presidenza MUZIC CLAUDIA, Sindaco.

Partecipa il DOTT. MAZZA FAUSTO Segretario Generale.

Il sindaco, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, ai sensi dell'art. 38, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000 dichiara aperta la seduta.

Designa scrutatori per la verifica delle votazioni i Sigg. Consiglieri:

1. BINI BARBARA
2. CEVOLANI WILLIAM
3. IATTONI PAOLO

**OGGETTO:
ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. MODIFICA ED APPROVAZIONE.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- la propria deliberazione n. 11 del 27/02/2014 con la quale veniva approvato il regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, ex art. 52 D.L.vo 446/1997, e venivano confermate le seguenti aliquote del tributo, approvate con deliberazione n. 27 del 30/05/2012, che prevedono un'aliquota base dello 0,82% per tutti gli immobili ad esclusione delle abitazioni principali e di quelle ad esse assimilate per legge e regolamento limitatamente alle categorie catastali A1, A8 ed A9, alle quali viene applicata l'aliquota dello 0,44%;

Considerato che viene rispettato quanto previsto dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote.

Viste le previsioni di entrata che tengono conto dell'ulteriore riduzione del fondo di solidarietà comunale a seguito dei tagli previsti per il 2015;

Considerato che è intenzione dell'Amministrazione garantire il mantenimento dei servizi offerti ed il livello qualitativo degli stessi nonché, ove possibile, attuare anche dei miglioramenti;

Considerato che a partire dal 1° gennaio 2014 viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati per legge o regolamento ad abitazione principale di seguito elencati:

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio

- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
- immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, pensionati nel rispettivo paese di residenza e purché gli immobili stessi non risultino locati o dati in comodato d'uso
- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata
- unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale (escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9) - l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500; la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare

Per le ultime due casistiche permane l'obbligo di autocertificazione come da regolamento Imu

Ritenuto, pertanto, necessario rivedere in aumento le aliquote dell'imposta, ad eccezione di quelle riguardanti le abitazioni principali soggette al tributo e di quelle ad esse assimilate per legge e regolamento di cui alle categorie catastali A1, A8 ed A9, come da seguente tabella:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
ALIQUOTA BASE (applicabile a tutti gli immobili diversi da quelli indicati di seguito)	0,89%
ABITAZIONI PRINCIPALI ed assimilate (categorie catastali A1, A8 ed A9) e relative pertinenze	0,44%
Immobili locati a CANONE CONCORDATO e relative pertinenze (ART. 2 COMMA 3 L.431/98)	0,44%

Dato atto che:

- non si apportano modifiche al regolamento Imu approvato con deliberazione n. 11 del 27/02/2014;
- si conferma la detrazione base di €. 200,00 che si applica alle abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9 ed assimilate;
- per usufruire dell'agevolazione riguardante gli immobili locati a canone concordato e relative pertinenze il contratto deve essere registrato a persona fisica che risiede anagraficamente e dimora nell'immobile stesso e assolto l'obbligo autocertificativo come previsto da regolamento Imu

Numero 19 Seduta del 14/04/2015

- con il decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2014 è stato rinviato al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 e dei relativi allegati;
- nella seduta straordinaria della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali del 12 marzo 2015 è stato differito ulteriormente il termine di approvazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali al 31 maggio 2015;
- questo Ente provvederà all'approvazione del bilancio in questa stessa seduta consiliare;

Acquisiti i pareri favorevoli della responsabile del settore finanziario in merito alla regolarità tecnica e contabile;

Acquisito il parere favorevole del revisore dei conti, conservato agli atti;

Visti:

- il D.L.vo 23/2011;
- il D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011;
- il D.L.vo 504/1992;
- il D.L.vo 446/1997;
- il D.L. 557/1993 convertito in L. 133/1994;
- il D.L. 16/2012 e la legge di conversione 44/2012
- il D.L.vo 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

Con n. otto voti favorevoli, n. tre contrari (Gruppo Fare Argelato: Consiglieri Tolomelli Andrea, Tolomelli Claudio, Iattoni), espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di richiamare quanto indicato in premessa che si intende qui integralmente riportato;
2. di approvare le seguenti aliquote Imu per l'anno 2015:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
ALIQUOTA BASE (applicabile a tutti gli immobili diversi da quelli indicati di seguito)	0,89%
ABITAZIONI PRINCIPALI ed assimilate (categorie catastali A1, A8 ed A9) e relative pertinenze	0,44%
Immobili locati a CANONE CONCORDATO e relative pertinenze (ART. 2 COMMA 3 L.431/98)	0,44%

3. di confermare la detrazione di €. 200,00 applicabile alle abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9 ed assimilate;
4. di dare atto che la somma delle aliquote IMU e TASI per ogni tipologia di immobile non supera il limite del 10,6 per mille, calcolato in base al disposto del comma 677 dell'art. 1 della legge 147/2013;
5. di inviare telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle

Numero 19 Seduta del 14/04/2015

finanze tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio.

6. di dichiarare, con separata votazione, n. otto voti favorevoli, n. tre contrari (Gruppo Fare Argelato: Consiglieri Tolomelli Andrea, Tolomelli Claudio, Iattoni), il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.



COMUNE DI ARGELATO
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 19 del 14/04/2015

OGGETTO:

ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. MODIFICA ED APPROVAZIONE.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
dott.ssa MUZIC CLAUDIA

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. MAZZA FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).